

Repertorio n. _____/2022

AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Accordo individuale di lavoro agile

L'anno duemilaventidue, il giorno _____ del mese di _____ presso la Sede dell'A.R.T.A.
_____ sita in _____.

TRA

L'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente, codice fiscale 91059790682, con sede in Pescara Viale Marconi, 49 rappresentata dal Direttore _____

E

Il/La dip. _____, nato/a a _____, il _____ e residente a _____, alla via/piazza _____ n. _____, C.F. _____

di seguito anche denominati "le parti";

PREMESSO CHE

- con la DDG n. 174 del 30/12/2021 si è approvato il Regolamento del Lavoro Agile di Arta Abruzzo che si compone di n. 18 (diciotto) articoli;
- tale regolamento è stato approvato con l'obiettivo di regolare la prestazione del lavoro agile all'interno dell'Agenzia, tenendo conto della disciplina normativa e contrattuale e delle indicazioni contenute nello "Schema di Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni" emanato lo scorso 30/11/2021;
- a decorrere dal 01/04/2022, con la fine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19, il ricorso allo smart working necessita dell'accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore;
- è stata effettuata la necessaria mappatura delle attività lavorative che in Arta si possono rendere in modalità agile;

VISTA

La domanda del dip. _____ assunta al prot. n. _____

VERIFICATO CHE

L'attività lavorativa di cui al Piano Operativo di Dettaglio allegato al presente Accordo può essere resa in modalità agile dal/lla citato/a dipendente,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

La premessa è parte integrante del presente accordo.

ART. 2 (oggetto)

Le parti, a norma degli artt. 18 e s.s. della Legge n. 81/2017 e s.m.e.i., nonché delle disposizioni contenute nello “Schema di Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni” e del Regolamento del Lavoro Agile di Arta Abruzzo approvato con DDG n. 174/2021, ricorrendone i presupposti, intendono modificare le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa avvalendosi del c.d. “lavoro agile”, trasferendone parzialmente l'esecuzione, all'esterno dei locali aziendali, al fine di meglio conciliare i tempi di lavoro con quelli di vita del lavoratore.

ART. 3 (durata e recesso)

Il presente accordo ha durata di 12 mesi ovvero, in caso di tempo determinato o di comando di durata inferiore fino al termine del contratto di lavoro, **con effetto dal _____ e fino al _____**.

Qualora si ravvisi la possibilità di prorogare il termine sopra indicato l’Agenzia provvederà a darne comunicazione al lavoratore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza. Ai fini della proroga rimane comunque necessario il consenso del lavoratore. Trascorso il periodo iniziale o quello risultante dalla proroga, verrà ripristinata l'originaria modalità della prestazione di lavoro nei locali dell'Agenzia, senza necessità di alcuna comunicazione preventiva.

Il recesso dalla presente modalità di prestazione lavorativa deve avvenire con un termine di preavviso non inferiore a 30 giorni, precisando che in presenza di giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere dall’accordo senza preavviso.

ART. 4 (modalità di svolgimento: luogo e tempi)

Il lavoratore dichiara che la prestazione lavorativa nella modalità agile verrà svolta presso il seguente indirizzo: _____ garantendo la privacy e la riservatezza necessari; lo stesso si impegna a comunicare preventivamente eventuali modifiche dell’indirizzo indicato al proprio Dirigente che dovrà autorizzarne la variazione ai fini della tutela INAIL.

La prestazione lavorativa verrà svolta in modalità agile nelle giornate di _____ (massimo 41% della prestazione lavorativa settimanale, ossia massimo due giornate lavorative per settimana in caso di full time, riproporzionate in caso di part time).

Le altre giornate lavorative verranno svolte in presenza presso la abituale sede Arta Abruzzo di assegnazione.

La prestazione lavorativa in modalità agile è svolta senza un vincolo di orario nell’ambito delle ore massime di lavoro giornaliera e settimanali stabilite dal CCNL, ossia dalle ore 07:30 alle ore 15 nelle giornate lavorative di sei ore e dalle ore 7:30 alle ore 19 nelle giornate lavorative di 9 ore, dalle ore 7:30 alle ore 16:42 in caso di orario giornaliero di 7:12.

Al lavoratore agile è riconosciuto il “diritto alla disconnessione” ovvero il diritto a non svolgere la prestazione lavorativa e a non essere connesso (alla rete aziendale) nel c.d. periodo di disconnessione. Tale diritto si applica dalle 19:00 alle 7:30 del mattino seguente, dal lunedì al venerdì,

salvo i casi di comprovata urgenza, nonché per l'intera giornata di sabato, di domenica e festivi, tranne i casi in cui in tali giornate è articolata l'attività lavorativa.

L'orario giornaliero di servizio svolto dal lavoratore agile dovrà risultare tramite l'inserimento delle timbrature sul programma per la gestione delle presenze (timeweb).

Sono utilizzabili durante le ore di prestazione lavorativa le diverse fattispecie di permesso contrattualmente previste.

Nei casi in cui il lavoratore non possa essere reperibile, deve preventivamente informare il proprio Dirigente di riferimento ed esserne autorizzato; anche i permessi sono da inserire come giustificativi sul programma per la gestione delle presenze (timeweb).

Si precisa che nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.

Non possono essere rese in modalità agile tutte le attività svolte in regime di "intramoenia".

ART. 5 (postazione di lavoro)

L'Agenzia fornisce al lavoratore la seguente dotazione tecnologica necessaria all'espletamento delle attività:

_____ (P.C., software, connessione internet, telefono aziendale...).

In alternativa, previo accordo con il datore di lavoro, vengono utilizzate le seguenti dotazioni tecnologiche del lavoratore che rispettano i requisiti di sicurezza preventivamente concordati:

L'amministrazione assicura il costante aggiornamento dei meccanismi di sicurezza, nonché il monitoraggio del rispetto dei livelli minimi di sicurezza.

Il lavoratore è tenuto ad utilizzare gli strumenti forniti dall'Agenzia esclusivamente per motivi inerenti il lavoro, a rispettare le norme di sicurezza, a non manomettere in alcun modo gli apparati e l'impianto generale, a non variare la configurazione della postazione di lavoro agile né a sostituirla con altre apparecchiature o dispositivi tecnologici o utilizzare collegamenti alternativi o complementari, ad impedire l'utilizzo degli strumenti di lavoro a terzi.

Il lavoratore agile deve utilizzare il software che gli è stato fornito, applicare le misure minime di sicurezza informatica e salvaguardare i dati secondo i principi stabiliti dalla normativa (D.L.gs. 196/2003 e s.m.i., D.lgs. 101/2018 e Regolamento UE 679/2016), nonché nel rispetto delle disposizioni agenziali sull'uso della strumentazione informatica.

ART. 6 (potere direttivo e di controllo)

Il lavoratore agile, al termine di ogni giornata lavorativa, provvederà a rendicontare l'attività svolta mediante la compilazione e successivo invio per posta elettronica al proprio Dirigente responsabile di un apposito modello di rendicontazione giornaliera, indicante l'orario di lavoro, le attività svolte, eventuali note e la data della prestazione in lavoro agile.

L'attività lavorativa svolta in modalità agile dovrà essere riscontrata periodicamente, almeno con cadenza trimestrale, dal Dirigente che verificherà, relazionando, il rispetto delle disposizioni impartite per lo svolgimento delle attività assegnate, sulla base del Piano Operativo di dettaglio allegato al presente Accordo, nonché il rispetto delle tempistiche stabilite da altre disposizioni e/o leggi in materia.

La modalità di lavoro agile non modifica il potere direttivo e di controllo del Dirigente che sarà esercitato con modalità analoghe a quelle applicate alla prestazione resa presso i locali aziendali e si esplicherà, di massima, attraverso la verifica dei risultati ottenuti.

ART. 7 (disposizioni finali e di rinvio)

Lo svolgimento dell'attività in modalità agile non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in corso, che resta regolato dalle norme legislative e dai contratti collettivi nazionali e integrativi, né sul trattamento economico in godimento.

La prestazione lavorativa resa con la modalità agile è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi abituali anche ai fini del computo dell'anzianità di servizio.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, valgono le norme della Legge n. 81/2017 nonché le disposizioni di legge in materia di lavoro e previdenza, quelle contenute nei CCNL di riferimento e nel Regolamento del Lavoro Agile di Arta Abruzzo approvato con DDG n. 174/2021.

ALLEGATI:

- 1) Piano Operativo di dettaglio;
- 2) Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell'art. 22, della L. n. 71/2017;
- 3) Informativa ai sensi Regolamento UE 2016/679 per il trattamento dei dati effettuato nell'ambito dell'iniziativa "Lavoro Agile", ai sensi della L. 81/2017;
- 4) Modello di rendicontazione lavoro agile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore della struttura

IL LAVORATORE
